



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretario Generale

Prot. n. 8586 del 22 maggio 2020

Ai Dirigenti della Giustizia amministrativa

e p. c.

Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato

Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali

Al Responsabile del servizio per l'informatica

Al Direttore generale delle risorse umane, organizzative, materiali e finanziarie

LORO SEDI

Oggetto: Nuove misure per la cd. "Fase 2" del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e graduale ritorno alla prestazione lavorativa in sede.

L'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*», ha dettato le prime regole sulle modalità di espletamento dell'attività lavorativa nella cd. "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il comma 1 del predetto articolo, in particolare, sollecita le pubbliche amministrazioni a una «*progressiva riapertura*» degli uffici pubblici, adeguando fino al 31 dicembre 2020, «*le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*». In linea, dunque, con il riavvio di molte altre

attività, anche gli uffici pubblici devono riprendere lo svolgimento dell'attività lavorativa in sede, non più con riferimento alle sole prestazioni "indifferibili" che non possono essere svolte da remoto. Tale ripresa deve però avvenire, secondo un criterio di gradualità, e in modo da renderla compatibile con il mantenimento, in parte, della prestazione lavorativa in modalità *smart working*.

Per una prima applicazione all'articolo 263 del d.l. n. 34 del 2020, si dispone, quindi, che ciascun dirigente delle Sezioni del Consiglio di Stato, fatta eccezione per la Sezione Prima, programmi mensilmente (a decorrere dal 1° giugno 2020) l'attività dell'ufficio in modo tale che ogni dipendente presti, nell'arco temporale di un mese, una percentuale di attività lavorativa in sede - che si stima adeguata alla tutela della salute e, subordinatamente, alle esigenze di incrementare la funzionalità degli uffici - nella misura minima del 35% e massima del 40% della prestazione complessiva dello stesso mese, in tal modo contemperando le esigenze dell'amministrazione con la primaria necessità di tutelare la salute dei dipendenti.

Fatte salve future diverse determinazioni, dal 1° luglio 2020 la percentuale di attività lavorativa in sede non dovrà essere inferiore al 50% né superiore al 60% della prestazione mensile complessiva.

Nel corso del mese il programma disposto può essere modificato dal dirigente per esigenze di servizio ovvero per assicurare la percentuale di presenze in servizio.

Per specifiche esigenze dell'ufficio e d'accordo con il dipendente, il dirigente può stabilire di superare la percentuale massima di prestazione in sede dell'attività lavorativa. Dal 1° agosto al 31 agosto la percentuale delle presenze in sede può essere ridotta in ragione della sospensione dei termini processuali e della conseguente riduzione delle attività.

In sede di prima applicazione e sino alla prossima adozione di un Protocollo di intesa con le Organizzazioni sindacali, nella percentuale di attività lavorativa da prestare in sede non sono computati i periodi di assenza a ogni titolo (quali ferie, malattie, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ecc.).

La necessaria rotazione del personale deve essere effettuata garantendo, preferibilmente, la presenza in sede di ogni dipendente in tutte le settimane. Durante la presenza in sede il dirigente può, ove lo ritenga necessario, autorizzare la prestazione di lavoro straordinario.

Ai fini della copertura assicurativa del dipendente è necessario che il dirigente tenga nota delle giornate in cui il personale presta la propria attività in sede e quella in modalità *smart working*. Non è necessario chiedere una nuova autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile se la precedente copre un arco temporale settimanale differente né rimodulare gli accordi già stipulati con i dipendenti.

Sono esonerati dalla prestazione lavorativa in sede i dipendenti che comprovino, con certificato del medico di famiglia o di una struttura sanitaria

pubblica, l'esistenza di specifiche patologie che ostino, perdurando lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, allo svolgimento della prestazione lavorativa in sede. In tal caso, per evidenti esigenze sanitarie, il dirigente avrà cura di escludere il dipendente dalla rotazione.

In sede di prima applicazione e sino all'adozione del richiamato Protocollo di intesa con le Organizzazioni sindacali, il dipendente che sia genitore di almeno un figlio minore di anni 14 può optare per la prestazione dell'attività lavorativa interamente in modalità *smart working*; è possibile, su espressa autorizzazione del dirigente, considerate anche le esigenze dell'ufficio, effettuare una percentuale di prestazione lavorativa in sede inferiore a quella stabilita con la presente direttiva.

L'amministrazione si riserva in ogni momento di rivedere la percentuale di attività lavorativa in sede – nell'ambito del valore minimo e massimo prescritto - ove esigenze legate all'emergenza sanitaria o all'organizzazione degli uffici lo richiedano.

I dirigenti dovranno garantire e verificare, come previsto anche dal comma 2 del citato articolo 263 del d.l. n. 34 del 2020, il rispetto dei livelli massimi di sicurezza, attenendosi alle prescrizioni più volte dettate nelle direttive del Segretariato che si sono susseguite nel periodo emergenziale. Nel Protocollo d'intesa con le Organizzazioni sindacali saranno stabilite ulteriori o diverse misure di sicurezza già in atto, onde adeguarle alla specificità della cd. "Fase 2".

I dirigenti cureranno in particolare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), distribuiti dalla amministrazione o portati dallo stesso personale, l'osservanza delle regole di distanziamento nei locali degli uffici, nonché delle disposizioni previste nell'allegato 17 (pagg. 109-110 – Uffici aperti al pubblico) al d.P.C.M. 17 maggio 2020, e ciò indipendentemente dell'afflusso dell'utenza negli uffici.

A decorrere dall'1 giugno 2020 è consentito l'accesso del pubblico a Palazzo Spada, previo appuntamento. I dirigenti avranno cura di fissare gli appuntamenti in modo da evitare che si formino assembramenti.

Ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le prescrizioni dettate in ordine alle percentuali minime e massime nei due periodi temporali previsti (dal 1° al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020) e quella relativa all'apertura al pubblico degli uffici non si applicano al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai Tribunali amministrativi regionali. Per questi uffici giudiziari, infatti, la possibilità di un parziale ritorno in sede dei dipendenti e le relative percentuali, nonché l'eventuale riapertura al pubblico e le relative modalità saranno stabilite dai rispettivi Presidenti, sentite le autorità indicate dal citato comma 3 dell'articolo 84 del d.l. n. 18 del 2020.

La presente direttiva è adottata, sentiti i Presidenti titolari di Sezione del Consiglio di Stato e acquisitone l'assenso (fatta eccezione per il Presidente della

Sezione Prima), e condivisa dall'Unità di Crisi per il Covid-19, istituita presso la Regione Lazio, nella seduta del 22 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.

Il Presidente della Sezione Prima provvederà con separato provvedimento, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 84 del d.l. n. 18 del 2020. Al personale della Sezione Prima si applicheranno, tuttavia, inderogabilmente le regole sanitarie dettate dallo Scrivente e quelle che saranno previste nel più volte citato Protocollo di intesa con le Organizzazioni sindacali.